IT

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 30 aprile 2021 — P. I. / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Causa C-280/21)

(2021/C 278/46)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: P. I.

Appellato: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Questione pregiudiziale

Se opporsi a un gruppo che agisce con mezzi illeciti ed esercita influenza mediante la corruzione, il quale opprime un richiedente asilo avvalendosi dell'apparato dello Stato e contro il quale non è possibile difendersi per vie legali a causa dell'ampia estensione della corruzione nello Stato, debba considerarsi equivalente a un'opinione politica attribuita, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE (¹).

(¹) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 5 maggio 2021 — FC/ FTI Touristik GmbH

(Causa C-287/21)

(2021/C 278/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo)

Parti

Ricorrente: FC

Convenuta: FTI Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (¹) (in prosieguo: la «direttiva») debba essere interpretato nel senso che la risoluzione, da parte del viaggiatore, del contratto di pacchetto turistico sulla base di «circostanze inevitabili e straordinarie» è in linea di principio consentita soltanto immediatamente prima dell'inizio del viaggio oppure se tale risoluzione possa, in base al singolo caso, aver luogo anche tre o quattro mesi prima di tale inizio.
- 2) Ove la dichiarazione di risoluzione sia in linea di principio consentita senza limiti di tempo, si sollevano le seguenti ulteriori questioni:
 - a) se per la valutazione prognostica, che va effettuata dal punto di vista del viaggiatore in relazione al periodo di viaggio programmato nell'ambito di una ponderazione ex ante, sia sufficiente che le suddette circostanze ed il conseguente pregiudizio siano già stimabili con ragionevole probabilità e che, in caso di una situazione di rischio già esistente, non ci si possa attendere con elevata probabilità un notevole miglioramento, e